

comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto;

d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.

Le aziende od enti che hanno ottenuto l'esonero a norma delle disposizioni indicate nel primo comma o a norma delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, sono tenute a versare — a titolo di concorso alla mutualità generale — al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati, un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi dovuti al Fondo stesso dalle aziende non esonerate.

Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonché i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

TABELLA A.

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre L.	fino a L.					
1 ^a							
2 ^a	oltre L. 13.400	» » fino a L. 13.400	26	6	6	4	42
3 ^a	» » 21.200	» » 21.200	36	6	8	4	54
4 ^a	» » 33.400	» » 33.400	44	8	8	4	64
5 ^a	» » 41.200	» » 41.200	56	8	8	4	76
6 ^a	» » 50.300	» » 50.300	66	8	10	8	92
7 ^a	» » 60.200	» » 60.200	78	8	10	8	104
8 ^a	» » 71.500	» » 71.500	92	10	10	8	120
9 ^a	» » 83.600	» » 83.600	108	10	10	8	136
10 ^a	» » 97.100	» » 97.100	126	12	12	8	158
11 ^a	» » 111.800	» » 111.800	144	12	12	8	176
12 ^a	» » 128.300	» » 128.300	160	12	12	12	196
13 ^a	» » 146.900	» » 146.900	178	14	14	12	218
14 ^a	» » 165.100	» » 165.100	200	14	14	12	240
15 ^a	» » 183.300	» » 183.300	220	14	14	12	260
16 ^a	» » 201.900	» » 201.900	240	14	14	12	280
17 ^a	» » 219.700	» » 219.700	260	14	14	12	300
18 ^a	» » 238.000	» » 238.000	280	16	16	14	326
19 ^a	» » 257.000	» » 257.000	300	16	16	14	346
20 ^a	» » 281.200	» » 281.200	320	16	16	14	366
21 ^a	» » 305.500	» » 305.500	340	16	16	16	388
22 ^a	» » 336.300	» » 336.300	365	16	16	16	413
23 ^a	» » 366.600	» » 366.600	390	16	16	16	438
			420	16	16	16	468

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

TABELLA B.

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

1 — In generale, esclusi gli agricoltori

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre L.	fino a L.					
1 ^a							
2 ^a	oltre L. 3.100	» » fino a L. 3.100	6	1	1	1	9
3 ^a	» » 4.900	» » 4.900	8	1	1	1	11
4 ^a	» » 7.700	» » 7.700	10	1	1	1	13
5 ^a	» » 9.500	» » 9.500	13	2	2	1	18
6 ^a	» » 11.600	» » 11.600	15	2	2	2	21
7 ^a	» » 13.900	» » 13.900	18	2	2	2	24
8 ^a	» » 16.500	» » 16.500	21	2	2	2	27
9 ^a	» » 19.300	» » 19.300	25	2	2	2	31
10 ^a	» » 22.400	» » 22.400	29	3	3	2	37
11 ^a	» » 25.800	» » 25.800	33	3	3	2	41
12 ^a	» » 29.600	» » 29.600	37	3	3	3	46
13 ^a	» » 33.900	» » 33.900	41	3	3	3	50
14 ^a	» » 38.100	» » 38.100	45	4	4	3	56
15 ^a	» » 42.300	» » 42.300	51	4	4	3	62
16 ^a	» » 46.600	» » 46.600	55	4	4	3	66
17 ^a	» » 50.700	» » 50.700	60	4	4	3	71
18 ^a	» » 55.000	» » 55.000	65	4	4	3	76
19 ^a	» » 59.300	» » 59.300	69	4	4	3	80
20 ^a	» » 64.900	» » 64.900	74	4	4	3	85
21 ^a	» » 70.500	» » 70.500	78	4	4	4	90
22 ^a	» » 77.600	» » 77.600	84	4	4	4	96
23 ^a	» » 84.600	» » 84.600	90	4	4	4	102
			97	4	4	4	109

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI